



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 38**

**Oggetto: Riforma fiscale - Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 4 – 2024

**Oggetto: Riforma fiscale - Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 sono stati pubblicati i seguenti altri tre Decreti Legislativi attuativi della riforma fiscale:

-D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 - Modifiche allo Statuto del Contribuente;

-D. Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023 – Contenzioso Tributario –

-D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 – Adempimento Collaborativo

Come già accennato nella precedente Circolare LND n. 37 del 4 gennaio 2024, gli ultimi tre Decreti - Accertamento -Semplificazione degli adempimenti tributari e Riordino del settore dei giochi - saranno oggetto di Circolare non appena verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

**D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 – Modifiche allo Statuto del Contribuente –** entrata in vigore dal 18 gennaio 2024 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione) –

Il Decreto reca modifiche allo Statuto del Contribuente di cui alla Legge n. 212 del 2000 e rappresenta un fondamentale riferimento per quanto riguarda i principi della normativa tributaria.

Nell'art. 1 del Decreto sono sostanzialmente riportate tutte le modifiche allo Statuto che, di fatto, aumentano le garanzie dei contribuenti.

In primo luogo assume rilevanza l'introduzione della garanzia del contraddittorio. Gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo; ne consegue l'annullabilità dell'atto impositivo che non tenga conto delle osservazioni del contribuente il quale, previa comunicazione da parte dell'Ufficio dello schema di atto impositivo, ha 60 giorni di tempo per proporle.

L'Ufficio deve motivare le ragioni di non accoglimento, seppure parziale, delle osservazioni della controparte, pena l'annullamento dell'atto.

Rilevante è la disposizione per la quale, "limitatamente ai tributi unionali, non sono dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti".

Con riguardo alla disciplina dell'efficacia nel tempo delle norme tributarie, è confermato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.

Nel caso di tributi "dovuti, determinati o liquidati periodicamente", le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche.

Una delle novità più importanti è quella della introduzione dell'autotutela obbligatoria da parte dell'Amministrazione finanziaria in una serie di casi in cui gli atti impositivi siano manifestamente illegittimi anche di fronte a provvedimenti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini. Tra questi l'errore di persona, di calcolo, di errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria, sul presupposto del tributo, la mancata considerazione di pagamenti già eseguiti e la mancanza di documentazione, se successivamente sanata con la presentazione della stessa entro i termini di legge.

L'obbligo dell'autotutela non sussiste in caso di sentenza favorevole all'Amministrazione e decorso un anno dalla definitività dell'atto.

E' evidenziata la differenza tra irregolarità, annullabilità e nullità degli atti impositivi e sanzionatori. Gli atti dell'Amministrazione impugnabili dinanzi agli Organi di Giustizia Tributaria sono annullabili per

violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. L'annullabilità va eccepita nel ricorso introduttivo con la conseguenza che non potrà più essere richiamata dopo il processo di primo grado né il Giudice, senza una specifica eccezione del contribuente, può rilevare l'annullabilità dell'atto anche se palese.

La nullità è prevista nelle ipotesi di difetto assoluto di attribuzione, di atti adottati in violazione o elusione del giudicato e di atti affetti da vizi di nullità qualificati espressamente come tali da norme emanate dopo il Decreto.

La nullità può essere sempre eccepita dal contribuente ed è comunque rilevabile d'ufficio in ogni ordine e grado di giudizio.

Tra i vizi di notificazione che determinano l'inefficacia dell'atto, va segnalata la notificazione degli atti impositivi o della riscossione se effettuata nei confronti di soggetti inesistenti totalmente o privi di collegamenti con il destinatario dell'atto.

E' stato introdotto il principio del divieto del *bis in idem*. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertatrice relativamente a ciascun tributo una sola volta nel periodo d'imposta.

L'Amministrazione ha il potere di condurre nei confronti del contribuente indagini e accedere a banche dati, ma le viene fatto espresso divieto di divulgazione dei dati acquisiti.

L'Amministrazione finanziaria offre su richiesta una consulenza giuridica alle Associazioni Sindacali e di Categoria, agli Ordini Professionali, agli Enti Pubblici e Privati, alle Regioni ed Enti Locali.

E' innovata anche la disciplina sull'interpello. La presentazione dell'istanza di interpello è subordinata al versamento di un contributo destinato a finanziare la formazione del personale dell'Agenzia delle Entrate, la cui misura sarà individuata con apposito Decreto del MEF. L'Agenzia dovrà rispondere entro 90 giorni, con esclusione nel conteggio del periodo del mese di agosto.

E' esteso l'obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili. Decorso il decennio è preclusa all'Amministrazione finanziaria l'utilizzabilità, a fini probatori, delle scritture contabili.

E' istituito il Garante Nazionale del Contribuente con ampliamento delle funzioni rispetto all'attuale Garante del Contribuente.

#### **D. Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023 – Riforma del Contenzioso Tributario – in vigore dal 4 gennaio 2024 –**

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario soprattutto per quanto concerne l'ampliamento e il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria con la semplificazione della normativa processuale, anche ricorrendo alla completa digitalizzazione del processo tributario con l'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali e dei verbali.

Si riportano sinteticamente alcune delle novità che più possono interessare.

Una novità rilevante è quella che prevede che le spese di giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Inoltre, nella liquidazione delle spese si deve tenere conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

E' ribadito il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo.

E' consentito notificare al testimone in via telematica il modello di deposizione e, se questi è in possesso di firma digitale, si depositerà tutto telematicamente.

Le comunicazioni cartacee dovranno essere effettuate con raccomandata AR e tutte le comunicazioni vanno effettuate con posta elettronica certificata: nel caso ci siano più difensori sarà sufficiente inviare la pec ad uno solo che sarà tenuto ad informare gli altri. La violazione delle regole telematiche non costituisce causa di invalidità del deposito.

Gli atti, una volta depositati, non vanno più prodotti nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori.

E' stata disciplinata la possibilità dell'udienza a distanza. La discussione *da remoto* deve essere chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza che va notificata alle parti entro 10 giorni liberi prima della data fissata, e va depositata in Segreteria la quale comunica almeno tre giorni prima dell'udienza l'ora e le modalità di collegamento.

E' stabilito il divieto di produrre nuovi documenti in appello salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per cause non imputabili alla parte.

Sarà possibile l'accordo conciliativo anche nei giudizi in Cassazione. In tal caso è prevista la riduzione delle sanzioni. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di primo grado; nella misura del 50% del minimo in caso di perfezionamento nel corso del giudizio di secondo grado; nella misura del 60% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

E' previsto che, al termine dell'udienza, il Giudice debba dare immediata lettura della sentenza o, in caso di riserva, entro sette giorni.

Viene introdotta la facoltà per il Collegio o il Giudice Monocratico, in sede cautelare, di definire in Camera di Consiglio il giudizio emettendo una sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

#### **D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 – Adempimento Collaborativo – in vigore dal 18 gennaio 2024**

Il regime di Adempimento Collaborativo o *cooperative compliance* è stato istituito con il D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 – “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti” – ed è finalizzato ad instaurare un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente con un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. L'obiettivo è perseguito con l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente stesso, inclusa l'anticipazione del controllo, onde valutare le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Possono aderire al regime di Adempimento Collaborativo tutti i contribuenti che conseguono un volume d'affari/ricavi per il 2024 non inferiore a 750 milioni di euro, a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro e a decorrere dal 2028 con volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro annui, che siano in possesso di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione o controllo del rischio fiscale inteso quale rischio di operare in violazione di norme fiscali o in contrasto con le finalità dell'ordinamento tributario.

E' aperto l'ingresso al regime anche a società non aventi i requisiti di ammissibilità ma appartenenti al medesimo consolidato nazionale nel caso in cui almeno una società del gruppo possieda i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato i sistemi integrati di cui sopra.

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tcf – Tax Control framework*) deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di un professionista indipendente, in possesso di una specifica professionalità, iscritto all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. I requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione sono disciplinati da un Regolamento emanato dal MEF di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti gli Ordini Professionali mentre l'Agenzia delle Entrate indicherà, con proprio provvedimento, le linee-guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanerà un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di Adempimento Collaborativo. Il Decreto dovrà essere emanato entro 90 dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 221.

L'Agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole ad un interpello promosso dal contribuente aderente al regime, deve invitare il contribuente ad un contraddittorio per illustrare la propria posizione.

Di rilievo è la nuova disposizione che stabilisce che i contribuenti che seppure non in possesso dei requisiti dimensionali per accedere al regime di Adempimento Collaborativo decidano, comunque, di

adottare un sistema di rilevazione, misurazione, gestione o controllo del rischio fiscale dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'opzione per l'adozione del sistema di rilevazione del rischio fiscale comporta la riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente attraverso l'interpello, a pagamento, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o di altre scadenze. Anche per i soggetti di minore dimensione occorre la certificazione da parte dei professionisti di cui sopra.

Conseguenza premiale dell'adempimento collaborativo è il taglio delle sanzioni amministrative. Il contribuente che trasmette il rischio fiscale in modo tempestivo ed esauriente tramite l'apposito interpello non subirà sanzioni nel caso in cui il suo comportamento è esattamente corrispondente a quello comunicato all'Agenzia delle Entrate. Prima del D. Lgs. n. 221 il taglio era del 50%.

Anche il reato di dichiarazione infedele non è punibile per i soggetti che si avvalgono del regime di Adempimento Collaborativo, sempre che la violazione di norme sia comunicata tempestivamente all'Agenzia delle Entrate. Necessita presentare l'istanza di interpello o, per i soggetti che aderiscono al regime possedendone i requisiti, la specifica comunicazione "di rischio" prevista dal comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 128 del 2015, contenente elementi come l'indicazione della norma dubbia e la soluzione che propone il contribuente.

L'esclusione delle sanzioni è tuttavia prevista soltanto quando le violazioni fiscali non siano caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

Per i soggetti che utilizzano il regime dell'Adempimento Collaborativo sono ridotti di due anni i termini di decadenza dell'azione di accertamento previsti per le imposte sui redditi e l'IVA. I termini stessi sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria ex art. 36 D. Lgs. 9 luglio 1997, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicate annualmente con Decreto del MEF.

Non trova applicazione la riduzione dei termini quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie fraudolente.

La Guardia di Finanza coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle Entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime dell'Adempimento Collaborativo.